

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 11

Attuando gli impegni contenuti nella intesa con Regioni e Parti sociali del 27 ottobre 2010 e in coerenza con la recente riforma dell'apprendistato che si muove nell'ottica della massima occupabilità dei giovani, l'articolo 11 detta una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari con l'obiettivo di contrastare gli abusi e l'utilizzo distorto di un importante strumento che, se bene impiegato, può consentire di agevolare la transizione dalla scuola al lavoro.

Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.